

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 settembre 2002

Si pubblica normalmente il 6, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito ai pubblici previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Ⓒ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2002, n. 983. Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. Interventi diritto agli studi universitari, anno accademico 2002/2003, Euro 91.445.187,22	Pag. 3
Ⓒ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1049. Legge n. 338/2000. Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari. Autorizzazione presentazione richieste di cofinanziamento	21
Ⓒ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1164. Gestione straordinaria ADISU	27

OGGETTO: Gestione straordinaria ADISU.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Scuola, Formazione, Lavoro;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 e successive modifiche;

ATTESO che, nelle more dell'adeguamento della legge regionale 51/1994 alla sopravvenuta normativa statale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 11 gennaio 2002, n. 1, la durata in carica degli organi delle ADISU è stata fissata fino alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di adeguamento e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002;

PRESO ATTO che, allo stato, come si evince dalla nota del Presidente del Consiglio regionale, n. 88005 del 17 luglio 2002, l'iter della proposta di legge che profondamente innova la disciplina della materia di cui trattasi pur essendo in avanzata fase di definizione non è stata conclusa entro il 31 luglio 2002 data di chiusura dei lavori del Consiglio per la pausa estiva;

PRESO ATTO, altresì, che il Presidente del Consiglio regionale, con la medesima nota, fa presente che non ritiene opportuno procedere al rinnovo, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 degli organi previsti dalla L.R. 51/1994, in quanto hanno composizione e compiti diversi da quelli della emananda legge di adeguamento e, di conseguenza, invita la Giunta regionale ad adottare provvedimenti diretti ad evitare vuoti di potere illegittimi e comunque non consoni ad una corretta gestione aziendale;

RITENUTO di dover intervenire in ragione del fatto che, per effetto di quanto previsto dalla legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 e dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, i predetti organi, decorsi 45 giorni dal termine stabilito dalla LR n. 1/2002, decadono e i provvedimenti successivamente adottati dagli stessi sono nulli;

ATTESO che la vigilanza ed il controllo sugli enti, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, compete alla Giunta regionale e che nell'ambito di tale attività rientra il potere di nominare organi straordinari di gestione e di controllo contabile al fine di assicurare la continuità delle funzioni e dei compiti propri degli organi non rinnovati;

CONSIDERATO che la complessità della gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle ADISU richiede la presenza dell'apposito organo di controllo interno;

all'unanimità

DELIBERA

1. di stabilire che alla gestione delle ADISU si provvede, in via straordinaria, con la nomina di un commissario per ciascuna delle ADISU "La Sapienza", Tor Vergata, Roma Tre, Cassino e Viterbo;



2. di stabilire che al controllo interno delle ADISU si provvede, in via straordinaria, con la nomina per ciascuna ADISU di un collegio di revisori contabili composto da tre membri effettivi, di cui uno presidente, e due supplenti;
3. di stabilire che alla individuazione ed alla nomina dei componenti gli organi di cui ai punti 1) e 2) provvede, con propri decreti, il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Scuola, Formazione, Lavoro;
4. di stabilire che ai commissari di cui al punto 1) competono le funzioni ed i compiti previsti per il consiglio di amministrazione e per il presidente dell'ADISU;
5. di stabilire che la nomina di cui ai punti 1) e 2) decorre dal 46 giorno successivo alla scadenza del termine fissato dall'articolo 2, comma 1, della LR. n. 1/2002;
6. di stabilire che gli incarichi di cui ai punti 1) e 2) durano fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione e di controllo;
7. di stabilire che al commissario di cui al punto 1) nonché ai componenti del collegio dei revisori dei conti di cui al punto 2) compete la indennità di carica prevista, ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46, rispettivamente per il presidente del consiglio di amministrazione e per i componenti del collegio dei revisori dei conti delle ADISU;
8. di stabilire che, qualora vengano accertate cause di incompatibilità a carico del commissario di cui al punto 1) nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti di cui al punto 2), il Presidente della Giunta regionale invita i soggetti stessi ad optare, a pena di decadenza, entro i successivi 10 giorni, tra l'incarico conferito in esecuzione della presente deliberazione e quello che costituisce causa dell'incompatibilità;
9. di dare atto che l'onere di cui al punto 7) è a carico del bilancio delle ADISU;
10. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



- 5 AGO, 2002